

REGOLAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA SECONDO DM 11 APRILE 2011

Art.1 Scopo

il presente regolamento definisce le regole, condizioni, diritti e doveri delle parti, per i servizi di verifica periodica contemplati dal DM 11 Aprile 2011 - art. 71 c.11 d.LGS 81/2008 s.m.i. erogati da ECS in qualità di Soggetto Abilitato, per le attrezzature di lavoro contemplate da all. VII D.lgs 81/2008 s.m.i.

Art.2 Definizioni

Attrezzatura di lavoro : si rimanda al D.lgs 81/2008 s.m.i.

Datore di lavoro: si rimanda al D.lgs 81/2008 s.m.i.

Soggetto Abilitato : entità giuridica privata abilitata dalla commissione di cui all. III DM 11 Aprile 2011

Ispettore ECS : tecnico qualificato da ECS in possesso dei requisiti tecnico/professionali riconosciuti dalla commissione di cui all. III DM 11 Aprile 2011.

Direttore tecnico ECS : tecnico qualificato da ECS in possesso dei requisiti tecnico/professionali riconosciuti dalla commissione di cui all. III DM 11 Aprile 2011, gestisce l'attività di verifica e ne è responsabile, costituisce la funzione tecnica deliberante.

Di seguito ECS SRL – europe certification service sarà indicata con ECS.

Art. 3 Obblighi del datore di lavoro dettati dal DPR 162/99 s.m.i.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro di cui all. VII D.lgs 81/2008 s.m.i. a verifiche secondo art.71 c.11 D.lgs 81/2008 s.m.i. e con modalità contenute nel DM 11 Aprile 2011.

Tipi di verifica:

- a) Prima verifica periodica – 1vp : titolare della funzione INAIL
- b) Verifica periodica successiva alla prima - vp

Art. 4 Finalità della verifica

Le verifiche verranno eseguite a cura di ECS tramite personale tecnico qualificato/abilitato, secondo procedure conformi alla legislazione vigente (codificate internamente nelle PR/POS/PS/ISTRUZIONI di ECS SRL), e saranno dirette a:

a) Verifica periodica:

ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

b) Prima verifica periodica:

è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

In particolare per quanto riguarda contenuti, finalità e frequenza delle verifiche, si rimanda al DM 11 Aprile 2011:

SC, SP : all. II punto 3

GVR : all. II punto 4

Alla conclusione delle operazioni di verifica, ECS rilascerà al Datore di lavoro, la scheda di prima verifica e/o il relativo verbale di verifica periodica ove verrà indicato l'esito ed eventuali richieste di indagini supplementari; in caso di esito negativo ci sarà la comunicazione al competente ufficio di vigilanza e titolare della funzione se pertinente.

Il verbale di verifica deve essere contro firmato dal Datore di lavoro e conservato a cura dello stesso nella documentazione a corredo dell'attrezzatura.

Art. 5 Attivazione del servizio

il Committente, nella persona del Datore di lavoro/Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda, affida a ECS l'esecuzione delle prime verifiche e/o delle verifiche periodiche, (fatte salve le competenze INAIL titolare delle funzione, come da comma 11 dell'art.71 del D.Lgs.81/08), sulle attrezzature che saranno indicate dal Committente nel relativo modulo di richiesta M-06/PR02 e/o contratto ECS M-08/PR02.

Per le 1vp varrà la delega INAIL o in caso di incarico diretto il servizio si attiverà su semplice richiesta o tramite sottoscrizione del M-08/PR02

Art. 6 Obblighi del committente

Per le operazioni di verifica il committente deve mettere a disposizione del verificatore il personale qualificato/abilitato e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Il Committente dichiara che le attrezzature sono state regolarmente messe in esercizio secondo quanto previsto dalla legge.

Il Committente dichiara di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art.26, comma 3, del D.lgs.81/08 (elaborazione del documento di valutazione sui rischi interferenti (DUVRI)).

Il Committente s'impegna a comunicare tempestivamente a ECS SRL ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto, in particolare eventuali cambi di proprietà, variazioni di ragione sociale, messa fuori esercizio e/o trasferimenti di attrezzature/impianti.

Il Committente s'impegna a comunicare tempestivamente a ECS SRL ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione delle verifiche supplementari (come da DM 11.04.2011).

Art.7 Modalità di esecuzione del servizio obblighi di ECS

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica delle attrezzature di lavoro sono in accordo al DM 11 Aprile 2011 e alle norme/legislazione tecnica di riferimento.

A tal fine l'impianto verrà verificato applicando le procedure tecniche di verifica ECS (PR-04, PR-05, PR-06, PR-07, PR-08, PR-09, PR-10, PR-11, PR-12, PR-13, PR-14, PR-15, PR-16, PR-17, PR-18, PR-19, PR-20) a supporto delle norme tecniche pertinenti cui deve essere conforme.

Le principali normative tecniche applicabili (l'elenco non è esaustivo) sono:

DM 11 Aprile 2011

D.lgs 81/2008 s.m.i.

Dpr 547/55

Dpr 459/96

Dpr 17/2010

R.D. n°824/27

D.M. n°329 dell'1/12/2004

Direttiva macchine

Direttiva PED

Norme armonizzate

Sarà cura dell'ispettore ECS svolgere con cura e diligenza professionale il servizio, rispettando i requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità professionale riconosciuti da ECS in sede di abilitazione dai competenti organi Nazionali, al fine di ottemperare alla finalità della verifica enunciate nell'art.4.

Si precisa che ECS, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore delle attrezzature di lavoro;
- attività di consulenza nel campo della verifica delle attrezzature di lavoro,
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione, vendita, manutenzione o servizio affine che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica

Il presente regolamento viene applicato da ECS in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano il servizio di verifica; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detto servizio non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori già verificati

L'ispettore ECS ultimata la verifica periodica rilascia al committente, il verbale relativo.

In particolare la copia utente consegnata al committente, destinata ad essere conservata tra i documenti di impianto, risulta provvisoria, ed assume validità definitiva solo qualora entro 20 gg dalla data della verifica non vi sia comunicazione contraria da parte della funzione deliberante di ECS (Direzione tecnica).

In caso di esito negativo del riesame da parte della funzione tecnica deliberante, in particolare quando viene riscontrato un valutazione errata della conformità, viene ripetuta la verifica ad onere di ECS.

Qualora la copia del verbale riesaminata non corrisponda a quella consegnata al cliente all'atto della verifica verrà richiesto al committente di rendere disponibile nei documenti di impianto la copia corretta.

In caso di esito negativo della verifica ECS applicherà una "procedura celere" per il riesame da parte della Direzione tecnica (entro 7 gg dalla data della verifica), e in caso di conferma dell'esito, vi sarà comunicazione da parte di ECS all'organo di vigilanza competente (entro 10gg dalla data della verifica).

Una volta emesso il verbale di verifica periodica ECS aggiorna la propria documentazione e sistema informatico con indicazione dei dati relativa alla verifica svolta secondo le procedure interne documentate di ECS.

Pertanto risultano sempre reperibili almeno le seguenti informazioni:

identificazione dell'attrezzatura di lavoro, datore di lavoro, luogo di installazione, tipo di controllo; la data di esecuzione della verifica.

Art.8 Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito web ECS : www.ecs-certification.com,

In caso di modifiche del regolamento ECS informa il cliente, le modifiche si ritengono accettate se non si riceve riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Art. 11 Tariffe e Fatturazione

Le tariffe vengono determinate dal Ministero del lavoro e politiche sociali e da esso aggiornate secondo l'indice ISTAT.

Successivamente all'espletamento di ogni verifica sarà emesso un avviso di pagamento (fattura).

I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Sarà facoltà di ECS variare dette tariffe, secondo le previsioni del DM 11.04.2011(+/- 15%).

Art. 12 Reclami e Ricorsi

In generale il committente può inoltrare reclami scritti a ECS relativi al servizio da essa svolto.

Il committente, che utilizza il servizio di verifica ECS, può ricorrere contro le decisioni prese da ECS esponendo le ragioni del dissenso entro 60 gg dalla data riportata sul verbale di verifica.

ECS ha facoltà di richiedere al committente tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre di un approfondimento tecnico ulteriore sull'impianto.

Il ricorso/reclamo verrà trattato secondo la procedura interna ECS (PR-03) specifica sentendo eventualmente il committente o suo rappresentante, comunicando le proprie decisioni, relativamente all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/posta elettronica, entro 30gg dalla comunicazione del committente, a cura della Direzione di ECS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti ECS coinvolti nell'attività di ispezione, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale

Ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del committente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

ECS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

Art. 13 Privacy

Ai sensi del regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Committente - preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 e consapevole dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del summenzionato decreto - acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere.

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da ECS SRL per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

ECS assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica delle attrezzature vengono trattate in maniera strettamente riservata, il personale di ECS coinvolto nella verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio ECS.

Art. 14 Tutela della salute e sicurezza dei verificatori

Il Committente, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda ovvero di un'unità produttiva, ha l'obbligo di fornire ai verificatori ECS le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Inoltre, il Committente si impegna a coordinarsi ed a cooperare con ECS ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.

Art.15 Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Mantova.

Luogo _____, lì _____ Il Contraente (Proprietario / Legale Rappresentante)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente le condizioni delle clausole del regolamento di cui sopra: 2 Durata e recesso; 3 Corrispettivo e modalità di pagamento; 5 Adempimenti a carico del committente; 6 Clausola risolutiva;

7 Legge sulla privacy; 8 Tutela della salute; 9 Foro competente.

Il Contraente (Proprietario / Legale Rappresentante) _____

Per accettazione

_____, lì _____ Il Rappresentante Legale di ECS SRL _____

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Legale di ECS SRL